

MANDATO PROFESSIONALE

tra

la Sede estera dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a Khartoum, accreditata quale Sezione dell'Ambasciata d'Italia di Khartoum per la Cooperazione allo Sviluppo, codice fiscale 97871890584, di seguito denominata Committente, nella persona del suo Titolare dott. Vincenzo Racialbutto

e

Il dott. Federico Iorio, dottore commercialista e revisore contabile, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. AA_007587, con sede in via Giuseppe Garibaldi, 16 - 00045 Genzano di Roma (tel 06.93955039, e-mail f.iorio@libero.it , PEC federico.iorio@odcec.legalmail.it), codice fiscale RIOFRC72C11H501J e Partita IVA 07176731003, di seguito denominato "Professionista",

PREMESSO

1. che il Committente è stato incaricato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo di gestire i contratti di lavoro del personale in carico sulle seguenti iniziative di Cooperazione:
 - AID 11113 *Tadmeen*
 - AID 11188 *Dictorna*
 - AID 11721 *Emergenza Sudan/Eritrea*
 - AID 11743 *Emergenza Repubblica Centrafricana*
 - AID 11226 *Emergenza Camerun/Chad*
 - RECARD *Cooperazione Delegata Bekou*
 - AID 11098 *Bridging The Gap*
 - AID 11202 *Comunicazione e Visibilità*
 - AID 11812 *Nutrition*
 - AID 11106 *Kassala Health Citadel*
 - AID 11994 *Emergenza Sudan*
 - SDN11 *Cooperazione Delegata*
 - SDN13 *Cooperazione Delegata*
2. che all'interno dell'organico della Sede AICS di Khartoum non esiste una professionalità idonea a svolgere un incarico di assistenza professionale in materia di consulenza del lavoro nell'ambito dell'iniziativa sopra specificata;

3. che il Committente intende pertanto avvalersi della competenza professionale del dott. Federico Iorio, incaricandolo di svolgere la predetta attività;
4. che il Professionista, accogliendo tale invito, ha espresso la propria disponibilità ad accettare la proposta di incarico e, quindi, la stipula del relativo mandato;
5. che il Professionista ha dichiarato di svolgere per professione abituale quella oggetto del presente accordo, per cui la collaborazione di cui al presente atto è assoggettata ad IVA ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 633/72;
6. che tale incarico viene conferito limitatamente alle prestazioni meglio definite ed elencate nel seguito del presente atto;
7. che oggetto dell'incarico conferito è la prestazione professionale convenuta e non il risultato derivante dall'incarico stesso;
8. che nell'esecuzione dell'incarico il Professionista dovrà attenersi alla normale diligenza richiesta dalla professione nel rispetto dei principi da essa emanati;
9. che nell'espletamento dell'incarico il Professionista potrà avvalersi, sotto la propria diretta responsabilità, di personale dipendente e di collaboratori (art. 2232 CC);
10. che le parti intendono altresì escludere ogni vincolo di subordinazione e il rapporto originante dal presente accordo non potrà in alcun modo essere interpretato quale rapporto di impiego pubblico o di lavoro subordinato privato;
11. tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziate del presente accordo.

Art. 2 – OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista si impegna ad elaborare i cedolini paga per i dipendenti e i collaboratori e relativi adempimenti connessi a valere sulle iniziative indicate nelle premesse (UNILAV, calcolo delle ritenute e dei contributi, predisposizione dei modelli F24, CU, 770, INAIL ecc.).

Qualsiasi prestazione inerente operazioni antecedenti al presente incarico, anche se eseguita successivamente, è da considerarsi eccezionale e volta a regolarizzare situazioni pregresse di cui il Professionista declina ogni responsabilità.

Il Committente si impegna a fornire al Professionista tutta la documentazione necessaria per portare a compimento la prestazione professionale specifica per la quale è stato sottoscritto il presente mandato, oltre a comunicare nella forma che verrà ritenuta opportuna ogni informazione o dato strumentale all'esecuzione del mandato stesso.

Il Committente esonera espressamente il Professionista da qualsiasi responsabilità conseguente la mancata consegna, ovvero la consegna oltre i termini di legge, di documentazione o dati rilevanti e/o indispensabili all'esecuzione della prestazione professionale di cui sopra.

Fatto salvo quanto precede, il Professionista svolgerà l'incarico in piena autonomia organizzativa e professionale, senza alcun vincolo di subordinazione, sulla base delle modalità più consone alle esigenze del Committente. L'incarico di cui al presente atto non è cedibile.

Art. 3 – CLAUSOLA DI NON ESCLUSIVA E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'incarico conferito al Professionista non presenta alcun vincolo di esclusiva, pertanto il Professionista resterà libero di svolgere altre attività, purché non in concorrenza con il presente incarico.

In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente mandato, il Professionista è delegato al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di *privacy*. È fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente atto.

Il Professionista è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.

Le presenti clausole rivestono, per il Professionista, carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 CC.

Art. 4 – DURATA

L'incarico si intende conferito per tutta la durata dei contratti di lavoro dipendente e di collaborazione gestiti sulle iniziative di cui in premessa.

Eventuali rinnovi e/o proroghe derivanti da esigenze e/o opportunità che dovessero emergere nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere oggetto di un nuovo atto.

Art. 5 – ONORARIO

Per tutta la durata dell'incarico di cui al presente atto, e per ogni risultato dell'attività del Professionista, viene concordato quanto di seguito specificato:

- 35,00 euro per ogni cedolino elaborato (mensile e comprensivo di elaborazione mod. F24);
- 40,00 euro per comunicazione di assunzione UNILAV (una tantum per collaboratore);
- 50,00 euro per elaborazione certificazione CU e relativa trasmissione all'Agenzia delle Entrate (annuale per collaboratore);
- 60,00 euro per ogni elaborazione dei conteggi (una tantum per collaboratore);
- 20,00 euro per autoliquidazione INAIL (annuale per collaboratore);
- 50,00 euro per certificazione mod. 770 (annuale per collaboratore) oltre spese eventuali anticipate, Cassa professionale 4% ed IVA 22%.

L'onorario è pattuito per lo svolgimento delle sole prestazioni professionali indicate nel suddetto art. 2 e verrà corrisposto dal Committente al Professionista a ricevimento di fattura, tramite bonifico bancario.

Il Committente si riserva comunque ogni opportuna verifica dell'opera oggetto dell'assistenza professionale prima dell'accettazione della medesima e del pagamento dei relativi compensi.

Art. 6 – RESPONSABILITÀ E RISOLUZIONE DEL MANDATO

Il presente mandato si estingue nei seguenti casi:

- per scadenza dei contratti del Collaboratore/Dipendente;
- per recesso da parte del Committente;
- per recesso da parte del Professionista.

Le parti possono risolvere unilateralmente il presente mandato con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a/r, con un periodo di preavviso minimo di quindici giorni. In caso di recesso del Committente è salvo il diritto al pagamento delle attività espletate dal Professionista.

L'eventuale rinuncia da parte del Professionista all'incarico senza preavviso scritto, fatta salva l'ipotesi di recesso per giusta causa, comporterà la sua responsabilità per eventuali danni che dovessero derivarne al Committente e comunque comporterà il diritto del Professionista stesso all'onorario per la sola parte di incarico già realizzata, sempre che la stessa abbia una propria autonoma validità e utilità per il Committente.

Art. 7 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Il presente mandato è atto non soggetto ad obbligo di registrazione in termine fisso. Potrà comunque essere registrato in caso d'uso a seguito di inadempienza, con onere a carico della parte richiedente, come previsto dall'art. 8 del DPR 131/86.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, le parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge e alle norme deontologiche del Professionista cui è affidata l'esecuzione dell'incarico e, in mancanza, agli usi e alle consuetudini.

Art. 8 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente mandato è competente il Foro di Roma. Prima di instaurare un eventuale giudizio, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione amichevole.

Il presente mandato viene sottoscritto in doppio originale ad accettazione integrale di quanto in esso convenuto e disposto.

Khartoum, 3/01/2020

Il Professionista

Federico Iorio



The stamp is circular with a globe in the center. The text around the globe reads "Dot. Comm. FEDERICO IORIO" at the top and "N. AA - 007587" at the bottom. There are two stars on either side of the globe.

Il Committente

Vincenzo Racalbuto

